Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport Divisione della formazione professionale

Regolamento concernente

Sistema di accreditamento della formazione continua professionale nel settore sanitario (Sistema ECS)

Stato al 14 aprile 2022





Regolamento

concernente il sistema di accreditamento della formazione continua professionale nel settore sanitario - (sistema ECS)

Richiamati:

- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr):
- gli artt. 16, 17, 19, 20 e 21 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform);
- gli artt. 69, 75, 76, 77, 78, 79, 91 cpv.2, 92 e 93 del Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.

Capitolo primo Disposizioni generali

Art 1 Principi

¹E' istituito il sistema di accreditamento della formazione continua in sanità (di seguito denominato sistema ECS). Il sistema sancisce il riconoscimento di una istituzione pubblica o privata il cui programma di educazione continua soddisfa i criteri di qualità nella formazione dei professionisti della sanità.

²L'accreditamento viene concesso alle istituzioni pubbliche e private (Provider ECS) che hanno dimostrato di sapere pianificare, organizzare, proporre e implementare attività formative che rispondono a determinati requisiti di qualità. Il sistema di accreditamento è parte costituente di un sistema di sviluppo professionale continuo che porta l'operatore sanitario a migliorare costantemente le proprie competenze nel corso della sua vita professionale.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹L'accreditamento di Provider ECS che organizzano e propongono attività formative rivolte alle professioni del settore sanitario indicate nell'allegato 1 è facoltativo per tutti gli enti organizzatori.

²Per le professioni di dentista, farmacista, medico e veterinario restano riservate le disposizioni federali emanate in materia di formazione continua.

Art. 3 Competenza

¹I compiti previsti dalla presente direttiva sono esercitati dalla Commissione Cantonale ECS.

²La Commissione cantonale ECS si avvale della collaborazione degli Ispettori dell'ufficio della formazione continua e dell'innovazione.

³Se fosse il caso, la Commissione Cantonale ECS può avvalersi della collaborazione di specialisti.

Art. 4 Commissione Cantonale ECS

¹La Commissione Cantonale ECS assume un ruolo strategico di supervisione e di vigilanza sul sistema di accreditamento dei provider della formazione continua professionale nel settore sanitario. Assicura in particolare la coerenza dei requisiti dei Provider ECS con gli obiettivi formativi delle diverse categorie professionali e con l'evoluzione dei bisogni sanitari.

²Essa è composta da sette membri, di cui di regola due rappresentanti dell'Amministrazione Cantonale, uno del Dipartimento della sanità e della socialità e uno del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello Sport, due delle associazioni professionali e due dei datori di lavoro. Il Capo dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione ne fa parte di diritto.

³Per lo svolgimento della propria attività la Commissione Cantonale ECS tiene in considerazione gli sviluppi dei sistemi di formazione continua, sia sul piano nazionale che a livello internazionale.

Art. 5 Eventi accreditabili

Gli eventi formativi accreditabili da un Provider ECS includono attività formative di varia tipologia e che possono avere gradi differenti di interazione con il partecipante. L'elenco di cui all'allegato 2 può essere ampliato e modificato a cura della Commissione Cantonale ECS. Sono accreditabili gli eventi formativi con un minimo di 3 ore lezione.

Art. 6 Informazione e promozione della formazione continua accreditata ECS

Ogni provider ECS è responsabile per la promozione della sua offerta formativa e dell'informazione agli utenti.

Capitolo secondo Accreditamento di un provider ECS

Art. 7 Definizioni e criteri

¹Provider ECS accreditato è una istituzione pubblica o privata che, avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti, viene autorizzata dalla Commissione Cantonale ECS ad assegnare ad ogni evento formativo predisposto dei crediti ECS.

²I crediti ECS sono indicatori della quantità della formazione fruita dagli operatori nell'ambito di eventi riconosciuti per la loro qualità. Per l'attribuzione dei crediti viene utilizzata la griglia di valutazione indicata nel punto 11 della presente Direttiva.

³I criteri richiesti al Provider ECS per ottenere l'accreditamento permettono di garantire eventi formativi di qualità. Queste caratteristiche riguardano:

- a) l'ottenimento di una certificazione di qualità (ISO, EduQua);
- b) strutture e tecnologie adequate;
- c) metodologia didattico-formativa con efficacia andragogica;

Art. 8 Requisiti

Un Provider ECS accreditato deve:

- a) possedere e mantenere una certificazione di qualità (EduQua, e, ISO 9001,21001, 29993) con riferimento all'organizzazione di eventi di formazione continua;
- b) dimostrare competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche. Queste competenze sono garantite dalla presenza di un responsabile della formazione continua (e dal suo profilo), oltre che dalla qualità dei docenti e formatori coinvolti;
- c) dimostrare capacità organizzative. Queste capacità sono comprovate dalla disponibilità di una sede propria opportunamente attrezzata e di personale proprio con compiti amministrativi e di segretariato;
- d) avere stabile organizzazione nel Cantone Ticino;
- e) la durata complessiva delle formazioni offerte in modalità FAD asincrona e webinar non deve superare il 30% della durata di tutte le offerte formative previste dal calendario dei corsi.

Art. 9 Compiti

Un Provider ECS accreditato deve inoltre:

- a) verificare l'effettiva partecipazione dei discenti agli eventi formativi;
- b) rilevare la soddisfazione percepita dai partecipanti per ogni evento formativo;
- c) valutare l'apprendimento di ogni singolo partecipante alla fine di ogni evento formativo (fatto salvo quanto stabilito all'art. 11);
- d) attestare che i partecipanti abbiano svolto una specifica attività formativa e abbiano di consequenza maturato i relativi crediti ECS;
- e) comunicare alla Commissione Cantonale ECS una relazione annuale con le indicazioni relative a tutti agli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati e i dati dei partecipanti che hanno maturato crediti.

Art. 10 Richiesta di accreditamento

¹Il Provider ECS deve presentare la domanda di accreditamento, corredata da tutta la documentazione richiesta (vedi allegato), alla Commissione Cantonale ECS che verificherà la sussistenza dei requisiti e, se del caso, richiederà eventuali integrazioni o effettuerà visite ispettive.

²Entro sei settimane dalla domanda, se la documentazione prodotta dal Provider è conforme agli standard richiesti, la Commissione Cantonale ECS emetterà un proprio atto con il quale accredita il Provider ECS per un periodo di cinque anni.

Art. 11 Attribuzione dei crediti e verifica dell'apprendimento

Per l'attribuzione dei crediti viene utilizzata la seguente griglia di valutazione:

a) Formazione in presenza

Tipo di attività formativa		Crediti ECS
Corsi di formazione fino a 30 partecipa	nti	1.0 / per ora lezione
Corsi di formazione, congressi convegni con oltre 30 partecipanti	е	0.75 / per ora lezione

b) Formazione a distanza (FAD)

Tipo di attività formativa	Crediti ECS
FAD Sincrona (fino a 30 partecipanti)	1.0 / per ora lezione
FAD Asincrona	0.75 / per ora lezione
Webinar, Cicli webinar	1.0 / ogni 3 ore lezioni*

<u>Nota:</u> 1 ora lezione = 60 minuti, pause comprese per un massimo di 10 minuti (pausa pranzo esclusa)

La scelta di eseguire e le modalità di verifica dell'apprendimento sono definite, per ogni attività formativa, dal provider stesso.

Art. 12 Attribuzione crediti formativi ai formatori

Ogni provider ECS riconosce ai propri formatori l'equivalente di 0.5 crediti formativi per ogni ora lezione svolta.

Art. 13 Verifica dell'attività dei Provider ECS

¹La Commissione Cantonale ECS, tramite gli ispettori dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione, predisporrà opportune modalità di verifica e di controllo, anche a campione, dell'attività formativa dei Provider ECS.

²In particolare, le verifiche riquarderanno:

- a) la coerenza tra i contenuti dell'evento, il profilo professionale dei partecipanti e le finalità del Provider ECS rispetto al piano formativo;
- b) la coerenza tra i programmi annunciati e gli eventi realizzati;
- c) il rispetto delle regole relative al conflitto di interesse e le sponsorizzazioni;

d) le qualità andragogiche e gli strumenti didattici;

e) le iniziative predisposte dal Provider ECS relative alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle offerte formative.

Art. 14 Tenuta della documentazione

La conservazione dei documenti originali firmati e datati è di responsabilità del Provider ECS, che li deve conservare per almeno cinque anni. La modalità di conservazione è di responsabilità del provider.

Art. 15 Termini

¹Il Provider ECS deve trasmettere alla Commissione Cantonale ECS, prima dell'inizio dell'anno formativo di riferimento (anno scolastico o anno civile), un piano delle principali attività formative previste.

²Alla fine dell'anno formativo di riferimento dovrà essere trasmessa alla Commissione ECS una breve relazione sull'attività svolta.

Art. 16 Ammonimento, sospensione e revoca

La Commissione Cantonale ECS, se riscontra da parte di un Provider ECS violazioni degli adempimenti previsti nel presente documento o nelle documentazioni ricevute, può procedere:

- a) ad inviare un'ammonizione con richiesta delle correzioni da attuare ed i limiti di tempo entro cui attuarle;
- b) a revocare temporaneamente l'accreditamento se la violazione è grave, oppure se si tratta della seconda ammonizione. La revoca temporanea dell'accreditamento dura al massimo 12 mesi e se entro questo periodo non viene rilevato il superamento della violazione. l'accreditamento decade automaticamente;
- c) a revocare definitivamente l'accreditamento se la violazione è molto grave, oppure se si tratta della seconda revoca temporanea.

Capitolo terzo Responsabilità, conflitto di interesse e sponsorizzazione

Art. 17 Assunzione di responsabilità

Il Provider ECS è responsabile del contenuto formativo e della qualità scientifica di tutti gli eventi formativi a cui ha assegnato crediti. Il Provider ECS è altresì responsabile di garantire l'attendibilità e il valore etico delle informazioni divulgate.

Art. 18 Conflitto di interessi

Il Provider ECS deve garantire che ogni attività formativa svolta nell'ambito della formazione continua sia obiettiva e non sia in alcun modo influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare il fine esclusivo dell'attività. In particolare:

- a) il Provider ECS non può intrattenere rapporti con qualsiasi soggetto privato (sponsor) che fornisce finanziamenti, risorse o servizi in cambio di spazi pubblicitari o attività promozionali nell'ambito dell'attività formativa. Nessuna operazione promozionale potrà quindi essere esercitata nello stesso locale dove si svolge un'attività formativa;
- b) i soggetti che operano per il Provider ECS (responsabile scientifico, docenti, tutor, ecc.) non possono avere interessi o cariche che risultano palesemente in conflitto con la funzione che svolgono nell'ambito della formazione continua;
- c) ai sensi della Legge sulla Protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, i dati dei partecipanti agli eventi formativi non possono essere trasmessi a sponsor o utilizzati a fini commerciali:
- d) l'eventuale partecipazione di sponsor può essere indicata unicamente nelle brochures, nelle locandine e nei programmi che riguardano gli eventi formativi.

Capitolo quarto Disposizioni esecutive e finali

Art. 19 Mezzi di diritto

¹Contro le decisioni della Commissione cantonale ECS può essere inoltrato reclamo alla Divisione della formazione professionale entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il ricorso deve essere motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

²Contro le decisioni su reclamo della Divisione della formazione professionale è dato ricorso al Consiglio di Stato entro di 15 giorni dall'intimazione.

³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente direttiva, concernente il sistema di accreditamento della formazione continua professionale nel settore sanitario (Crediti ECS), entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, e abroga e sostituisce quella del 6 giugno 2018.

Capitolo quinto Approvazione

Il presente Regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport, con risoluzione n. 158 del 14 aprile 2022.

Bellinzona, 14 aprile 2022

Manûele Bertoli

Il Consigliere di Stato, direttore

Il Direttore della Divisione della formazione professionale

Paolo Coombo